

DELIBERAZIONE 10 novembre 2008, n. 925

Delibera G.R. n. 257/08 “Programma di incentivazione finanziaria in materia di produzione e utilizzo di energia da fonti rinnovabili nonché di ecoefficienza energetica rivolta ai Comuni”. Integrazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 39 “Disposizioni in materia di energia”;

Visto il Piano di Indirizzo Energetico Regionale approvato con DCR n. 47/08;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 257 del 31 marzo 2008 ad oggetto “Programma di incentivazione finanziaria in materia di produzione e utilizzo di energia da fonti rinnovabili nonché di ecoefficienza energetica rivolta ai comuni”;

Preso atto del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 115 ad oggetto “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”;

Dato atto che il Decreto Legislativo n. 115/2008 pone particolare attenzione al tema del risparmio energetico nel settore pubblico definendo molteplici strumenti per l’efficienza energetica tra cui la possibilità per le amministrazioni pubbliche di avvalersi di Energy service company (ESCO);

Considerato che l’art. 15 del Decreto Legislativo n. 115/2008 dispone, tra l’altro, che agli appalti pubblici non riconducibili ai settori speciali non disciplinati dalla parte III del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad aventi ad oggetto l’affidamento della gestione dei servizi energetici e che prevedono unitamente all’effettuazione di una diagnosi energetica, la presentazione di progetto in conformità ai livelli di progettazione specificati dall’art. 93 del decreto 163/06, nonché la realizzazione degli interventi attraverso lo strumento del finanziamento tramite terzi, si applica il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa all’art. 83 del Decreto Legislativo n. 163/06, anche in mancanza di progetto preliminare redatto a cura dell’amministrazione;

Valutata pertanto l’opportunità di integrare tra i criteri di selezione degli interventi definiti al punto 13 della narrativa della DGR n. 257/08 introducendo un ulteriore livello di cantierabilità come di seguito indicato:

- cantierabilità dell’intervento intesa come livello di progettazione preliminare per i comuni che decidono di operare in conformità e nel rispetto di quanto previsto

all’art. 15 comma 1 e 2 del Decreto Legislativo n. 115/08, corredata da pareri, nulla-osta, autorizzazioni ove previste da norme vigenti in materia;

Ricordato che il programma previsto nella DGR n. 257/08 ha dato luogo al bando di cui al Decreto Dirigenziale n. 2048/08 e che, per detta iniziativa, l’Associazione dei Comuni Toscani, con nota del 30 settembre 2008, ha richiesto una proroga della scadenza del bando al fine di massimizzare gli effetti sul territorio toscano dell’iniziativa regionale;

Dato atto che i comuni hanno manifestato la necessità, anche attraverso i PASL, di allargare la valenza del programma al risparmio energetico nell’ambito cimiteriale e dell’illuminazione pubblica;

Valutata pertanto l’opportunità di inserire tra i settori pubblici di intervento elencati al punto 8 della narrativa della DGR n. 257/08 il settore dell’edilizia cimiteriale;

Valutata pertanto l’opportunità di inserire tra i settori pubblici di intervento elencati al punto 8 della narrativa della DGR n. 257/08 il settore dell’illuminazione pubblica esclusivamente per gli impianti esistenti che utilizzeranno tecnologie ad alta efficienza, lampade a risparmio energetico, sistemi di alimentazione elettronica con telecontrollo e telegestione e/o lampioni fotovoltaici.

Per gli interventi sopra descritti ed ammissibili a finanziamento l’intensità di aiuto non potrà superare il 30%;

Valutata l’ulteriore disponibilità di risorse per Euro 500.000 sul capitolo 41070 del bilancio 2008 e che la stessa consente un incremento del budget finanziario a disposizione del programma;

Vista la Legge n. 350/03 (finanziaria per il 2004) in ordine al finanziamento mediante indebitamento delle spese di investimento;

Vista la L.R. n. 36/01 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le L.R. n. 67 e 68 del 2007;

Vista la D.G.R. n. 996/2007 “Approvazione bilancio gestionale 2008 e pluriennale 2008-2010”;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di ampliare, per le motivazioni espresse in narrativa del presente atto, il budget finanziario a disposizione del programma di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale

n. 257/08 di Euro 500.000 a carico del capitolo n. 41070 del bilancio 2008;

2. di approvare le integrazioni apportate al programma di cui alla DGR n. 257/08, così come riportate in narrativa del presente atto;

3. di individuare nella Direzione delle Politiche Territoriali e Ambientali- Settore "Miniere e Energia" la struttura a cui è demandata la definizione di modalità e termini per l'attuazione di quanto previsto con il presente atto.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell'art. 5 comma 1 lette. f della L.R. n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Valerio Pelini

DELIBERAZIONE 10 novembre 2008, n. 926

Modifica allegato delibera G.R. 4/2004 "L.R. 79/98 ex artt. 14 e segg. Progetto di rinnovo delle concessioni minerarie per l'estrazione del salemma denominate Cecina, Volterra e Poppiano. Proponente Soc. Solvay Chimica Italia e Atisale S.p.A." in attuazione sentenze TAR Toscana nn. 1048 - 1049 - 1050 del 3/7/2007.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. n. 44 del 5 agosto 2003 "Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale)";

Vista la Parte II del D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 79/98 concernente "Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale" e in particolare l'articolo 18 che disciplina la pronuncia di compatibilità ambientale e ne definisce gli effetti;

Visto l'art. 14 della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la L.R. 76/96 concernente la "Disciplina degli accordi di programma e delle conferenze di servizi";

Richiamata la deliberazione G.R. n. 356/01, che attribuisce alla Giunta medesima le competenze in ordine

alla pronuncia di compatibilità ambientale regionale ex L.R. 79/98;

Vista la delibera n. 4 del 12/01/2004 con la quale la Giunta Regionale ha espresso pronuncia favorevole - con prescrizioni - di compatibilità ambientale sul Progetto di coltivazione mineraria proposto dalle Società Solvay Chimica Italia S.p.A. ed Atisale S.p.A. inerente la modifica sostanziale dell'attività estrattiva nelle concessioni "Volterra", "Cecina", "Poppiano" e relative opere connesse, ricadenti nei Comuni di Volterra, Pomarance e Montecatini Val di Cecina(PI), nonché il rinnovo delle concessioni "Cecina" e "Poppiano";

Visto che in data 17/05/2006 le concessioni minerarie "Cecina" e "Poppiano" sono state rinnovate per anni trenta con rispettivi decreti regionali n. 2875 e n. 2876;

Viste le sentenze nn. 1048, 1049 e 1050 del 03/07/2007 con le quali il TAR Toscana - pronunciandosi sui ricorsi di Legambiente, WWF ed Italia Nostra, proposti avverso la suindicata delibera di VIA G.R. n. 4/2004 ed altresì avverso i citati decreti del Settore regionale "Miniere ed Energia" concernenti il rinnovo delle concessioni minerarie "Cecina" e "Poppiano" - ha annullato questi ultimi, per il fatto che i rinnovi delle concessioni di cui trattasi erano stati subordinati al rispetto di tutte le prescrizioni impartite con la pronuncia di VIA rilasciata con delibera G.R. n. 4/2004 quando - invece - l'osservanza della prescrizione 1.7 risultava ormai impossibile a fronte dell'accertamento in corso di causa di elementi e specifici fatti ritenuti oggettivamente ostativi dal giudice (quali le risultanze del Tavolo tecnico e la rilevata incompatibilità urbanistica);

Considerato che le sentenze del TAR Toscana citate hanno affermato la piena legittimità, per i restanti aspetti, della pronuncia di VIA regionale approvata con la delibera GRT n. 4/2004;

Preso atto, pertanto che il procedimento attivato per l'esecuzione delle citate sentenze del TAR Toscana non richiede una nuova valutazione di impatto ambientale del progetto ma unicamente l'esame della prescrizione 1.7, per valutare la sussistenza dei presupposti che a suo tempo consigliarono l'inserimento della medesima e, in caso affermativo, di trovare soluzioni alternative;

Rilevato che - nella specie - la prescrizione 1.7 e la correlata prescrizione 1.9 di cui all'Allegato alla delibera GRT n. 4/2004 prevedeva lo sviluppo del progetto IDROS proposto da Solvay ed Atisale e consisteva, in particolare, nella previsione di uno stoccaggio aggiuntivo da destinarsi al fabbisogno idropotabile, quale misura compensativa ambientale individuata dall'Autorità competente della VIA sulla base delle risultanze istruttorie e relative